La violenza economica in un contesto di vita patriarcale Nota a Cass. n. 1268/2025

Tiziana Beraudi e Cesarina Manassero¹

Sommario: 1. Una decisione cruciale della Corte di cassazione in tema di violenza economica in un contesto di vita patriarcale. - 2. La novità della pronuncia sotto il profilo del linguaggio argomentativo utilizzato. - 3. Violenza economica tra diritto interno e diritto euro-unitario. - 4. Osservazioni conclusive.

1. Una decisione cruciale della Corte di cassazione in tema di violenza economica in un contesto di vita patriarcale

Con la pronuncia in rassegna, la Sezione sesta della Corte di cassazione, ha confermato la condanna resa in primo grado dal Tribunale di Torino e in secondo grado dalla Corte d'appello di Torino nei confronti di D.C., accusato di maltrattamenti ai danni della moglie, alla presenza di figli minorenni, condotta protrattasi per un periodo di quasi vent'anni in cui veniva perpetrata violenza di genere sotto il profilo della violenza economica.

In particolare, a livello fattuale, emergeva che D.C. aveva posto in essere una condotta vessatoria nei confronti della moglie, impedendole di esercitare un'attività lavorativa, ostacolando la sua emancipazione economica e negandole persino di intraprendere percorsi formativi che potessero aiutarla ad inserirsi nel mondo del lavoro più agevolmente.

Il marito insisteva nell'affermare che la moglie doveva dedicarsi alla cura dei figli ed alle incombenze domestiche, ma di fatto l'aveva utilizzata a pieno regime come contabile nella sua azienda per un lungo periodo di tempo, senza versarle lo stipendio, né corrisponderle utili.

Questo tipo di ruolo casalingo, imposto sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli, rispecchia nitidamente un contesto di tipo patriarcale, in cui la gestione domestica e famigliare non viene condivisa nello spirito della responsabilità genitoriale, ma viene

¹ Tiziana Beraudi e Cesarina Manassero, avvocate del Foro di Torino

interamente delegata alla moglie, vessata da una condotta discriminatoria che le impedisce qualsivoglia percorso di emancipazione verso il raggiungimento di una piena ed effettiva parità².

Tale imposizione rispecchia un sistema di potere asimmetrico all'interno del nucleo famigliare, in cui il rispetto della piena parità tra coniugi viene del tutto annullato.

Va evidenziato che, allorquando la persona offesa aveva trovato un'occupazione nel settore turistico, dopo aver maturato un percorso di affrancamento dai divieti e dagli obblighi che le erano stati imposti dal marito, D.C. le aveva impedito di svolgerla, seguendola, chiamandola incessantemente, intimandole di tornare a casa alla presenza delle colleghe e dei clienti, umiliandola e denigrandola.

Tali circostanze durante l'istruttoria dibattimentale del processo sono state puntualmente confermate sia dai figli della coppia, che più volte avevano assistito a questi episodi di violenza o avevano ascoltato telefonate vessatorie nei confronti della loro madre in cui l'imputato la minacciava anche di morte, sia dalla madre e dalle sorelle della persona offesa. Tutti i riscontri hanno contribuito a ricostruire il comportamento dell'imputato, che aveva imposto un regime violento e, come tale, discriminatorio nei confronti della moglie, impedendole di acquisire una propria indipendenza economica.

Nella motivazione della pronuncia si precisa che le dichiarazioni dei figli e dei parenti stretti (madre e sorelle) della persona offesa, seppur non necessarie in ragione del motivato apprezzamento di merito o in ordine alla sua credibilità ed attendibilità, sono state correttamente individuate quale utile riscontro, perché idonee a inquadrare e descrivere un contesto fattuale di tipo violento e discriminatorio imposto dall'imputato all'intero nucleo famigliare per quasi vent'anni.

Si aggiunga altresì come dato di contorno, ma altrettanto importante, che l'imputato era anche stato condannato da un Tribunale spagnolo per minacce ai danni della moglie nel 2017, circostanza che la Corte d'appello di Torino aveva valutato ai fini della sussistenza di un delitto abituale.

L'impianto seguito dai giudici di merito, che hanno valutato le condotte contestate all'imputato nell'ambito di un unico e strutturato rapporto

² Cfr. Elisabetta Palici di Suni, Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali, pag. 47 e ss., cap. II "Verso la Parità", Par. 1 La disuguaglianza tra uomini e donne nella cittadinanza e nella famiglia, Ed. G. Giappichelli - Torino

maltrattante mai cessato e dipanatosi senza soluzione di continuità, è stato ritenuto corretto da parte della Suprema Corte.

Alla luce di questo ragionamento, si è ritenuto di dover applicare il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto dalla normativa entrata in vigore con legge del 19 luglio 2019 n. 69. In particolare, si evidenza la imposizione di una relazione gerarchica, tossica, impositiva da parte di D.C. nei confronti della sua partner, con effetti di prevaricazione, controllo, annientamento dei diritti umani fondamentali.

Già in una precedente pronuncia della sesta sezione penale della Cassazione la estensora (est. Paola Di Nicola Travaglini) aveva ricostruito il reato di maltrattamenti in famiglia sotto il profilo del bene giuridico tutelato, con un'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

Il caso faceva riferimento ad azioni violente poste in essere da un marito nei confronti della moglie per un arco temporale di sette anni, in modo continuativo, anche alla presenza del figlio minorenne della coppia, azioni che hanno portato la signora a separarsi dopo violente aggressioni da parte del marito, anche con un tentativo di strangolamento che aveva spinto il bambino a sferrare un calcio al padre, temendo che uccidesse

Nella pronuncia in esame si fa riferimento, nella parte motiva, agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché alla CEDAW, Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le Donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la l. 1985, n. 132; viene poi citata la CEDU, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (artt. 3 e 14) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza di genere, conosciuta come Convenzione di Istanbul.

Si richiama la sentenza *Talpis contro Italia* della Corte EDU del 2 marzo 2017, la quale ha ribadito che le donne nell'ambito delle relazioni famigliari hanno diritto di vivere libere dalla violenza, precisando che la lettura del *tempus commissi delicti* deve essere non frazionata, sì da consentire di verificare nella capacità lesiva di ogni ulteriore atto la rinnovazione e l'aggravamento dell'offesa prodotta dalla condotta antigiuridica incidente sui diritti umani inalienabili.

In merito al reato abituale, si precisa che vi è una serie minima di atti, anche non delittuosi, riconoscibili solo a posteriori come idonei a perfezionare il fatto tipico nei suoi elementi costitutivi; quelli ulteriori avranno la funzione

di accrescere la carica di disvalore del delitto già realizzatosi, sia di spostare in avanti la sua consumazione, che andrà a coincidere con il compimento dell'ultimo atto della sequenza criminosa.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata esclusa, dal momento che le condotte sono state caratterizzate da notevole disvalore e gravità e D.C. non ha neppure avuto dei momenti di presa di coscienza delle stesse, avendo sviluppato un rapporto di matrice sopraffattoria ai danni della persona offesa³ con modalità ciclica⁴ e ripetitiva, nel quale il ruolo famigliare della moglie veniva costantemente denigrato e ritenuto inadeguato.

2. La novità della pronuncia sotto il profilo del linguaggio argomentativo utilizzato

La novità di questa pronuncia consiste nell'uso del linguaggio utilizzato, perché per la prima volta il fenomeno della violenza di genere, declinato sotto il particolare profilo della violenza economica, un fenomeno più subdolo di violenza, una forma di violenza velenosa, infestante ed insidiosa, spesso difficile da ricostruire, viene collegato direttamente al fenomeno discriminatorio.

La nozione di violenza economica è certamente più recente rispetto alle nozioni di violenza fisica, sessuale e psicologica. La violenza, infatti, si trasforma culturalmente e socialmente e il diritto non può non tenere conto di questa importante evoluzione⁵.

In questo quadro, la pronuncia ricostruisce in motivazione la consigliera estensora, Paola di Nicola, nella motivazione ha ricostruito il fenomeno della violenza economica nella sua evoluzione più recente, inquadrandolo come forma di discriminazione e non soltanto come fenomeno connesso alla violenza di genere o come mera estrinsecazione di litigi famigliari. In numerosi passi della motivazione emerge il binomio violenzadiscriminazione.

Questa prospettazione interpretativa appare particolarmente innovativa ed attuale, stante l'importanza di ricostruire questo fenomeno nell'ambito del cosiddetto ciclo della violenza, dove la violenza appare come un brutto diamante dalle svariate sfaccettature. La violenza economica è una

Osservatorio Violenza sulle Donne, 10 luglio 2024

⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 25841 del 30.03.2023 A, non massimata

⁵ Ilaria Donato, la violenza invisibile: aspetti giuridici e psicologici della violenza economica,

³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 37968 del 03.07.2023, B., RV 285273

forma/una faccia che si lega, come nel caso in esame, a forme di violenza fisica, verbale, psicologica e sessuale più facili da provare, ma rispetto alle quali non è meno rilevante⁶.

Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto opportuno valorizzare tutte le componenti in cui la violenza ha trovato espressione, evidenziando che l'imposizione di scelte economiche ed organizzative non libere, ma assunte unilateralmente in seno alla famiglia, provocassero, come nei fatti è accaduto, uno stato di prostrazione psico-fisica della parte offesa con notevoli danni a suo carico.

D'altra parte la giurisprudenza più risalente della Corte di cassazione, ed in particolare, la sentenza n. 43960/2015⁷, aveva precisato che, allorquando le scelte economiche ed organizzative vengono imposte e non condivise nella famiglia, costituiscono il risultato di atti di violenza o di prevaricazione psicologica solo se creano condizioni di prostrazione fisica e morale della persona offesa, in ciò aderendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui la persona ha diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Anche nel 2022, con la pronuncia n. 6937/2022, la Corte di cassazione penale, sezione sesta, è tornata in argomento, analizzando la fattispecie relativa a condotte impositive di risparmio domestico. Nel caso esaminato, anche se la persona era economicamente autonoma, il marito la sottoponeva a continui e pervasivi controlli, vessatori e mortificanti, con riferimento alle spese effettuate.

Gli atti di violenza economica non paiono trovare nei tradizionali testi normativi interni una loro specifica disciplina, che certamente meriterebbe l'attenzione dovuta da parte del Legislatore, ma nel sistema convenzionale ed euro-unitario più attento ed aperto all'analisi del fenomeno discriminatorio si possono rinvenire dati importanti per l'analisi del caso che ci occupa.

In particolare, l'art. 3 lettera a) della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, si rinviene un tassello interpretativo molto importante.

⁶ E. DI BELLA, *La violenza economica*, https://www.istat.it/files//2023/12/di-Bella-Genere 2023.pdf

⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 43960 del 30.10.2015, Categoria: Penale - maltrattamenti contro familiari e conviventi, http://ovd.unimi.it/sentenza/cass-pen-sez-vi-29-09-2015-n-43960/

Tale articolo, cui si richiama la pronuncia oggetto di commento, stabilisce che "con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata".

Proprio sulla base di questo testo normativo, di immediata applicazione nel diritto interno, sì da permettere il rispetto degli obblighi internazionali, la sentenza ha ravvisato la sussistenza di una condotta che integra l'ipotesi di violazione di maltrattamenti ai danni della moglie, vessata per un lungo arco di tempo dal marito che l'ha privata dalla sua libertà personale, tanto nella sfera privata che in quella pubblica, impedendole di svolgere un'attività lavorativa che le permettesse di emanciparsi e vivere un'esistenza in piena libertà.

Il comportamento coercitivo del marito ha provocato la sistematica violazione dei diritti umani della moglie, comportando una forma di discriminazione diretta nei suoi confronti.

La violenza economica si radica all'interno della diseguaglianza ed è rafforzata da stereotipi di genere, che possono essere riassunti in questo modo, così come ha fatto la migliore dottrina⁸:

- le donne non sono capaci di gestire il denaro o non dovrebbero occuparsi delle questioni finanziarie; in molte famiglie, ancora oggi, le donne hanno accesso limitato ai conti bancari o alle risorse finanziarie, limitando la loro indipendenza e rendendole più vulnerabili sia alla violenza economica che al ricatto;
- l'uomo ha il ruolo famigliare di unico e principale fornitore economico della famiglia; tale pressione può spingerlo ad abusare del potere finanziario, con messa in atto di comportamenti controllanti nei confronti del partner nel settore economico;
- le donne sono meno interessate alle questioni finanziarie rispetto agli uomini; questo può portare ad escludere le donne dalle decisioni

⁸ I. Pellizzone, La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale, 2023, reperibile on line.

https://air.unimi.it/handle/2434/971754

finanziarie, e, di conseguenza, a limitarle ancora una volta dell'autonomia finanziaria;

• la gestione unilaterale delle risorse spetta all'uomo; ciò può guidare verso un'ignoranza finanziaria da parte dell'altro partner, che potrebbe essere economicamente dipendente.

È molto difficile per la vittima chiedere aiuto, soprattutto quando la violenza pare invisibile. Ad oggi, però, sono stati elaborati degli strumenti, che possono aiutare a indagare l'esperienza di abuso economico.

Uno di questi è la *Scale of Economic Abuse*⁹, costituita da 12 *items*, che descrivono comportamenti economicamente violenti quali:

- 1. mettere la vittima nelle condizioni di dover chiedere i soldi;
- 2. voler sapere il modo in cui è stato speso il denaro;
- 3. esigere di ricevere le ricevute ed il resto quando la vittima spende il denaro:
- 4. nascondere alla vittima le informazioni finanziarie;
- 5. prendere decisioni finanziarie importanti autonomamente, senza confrontarsi con la vittima/partner;
- 6. chiedere alla vittima di licenziarsi dal proprio lavoro o impedirgli di cercare un lavoro;
- 7. esigere che la vittima si licenzi dal proprio lavoro;
- 8. agire con percosse nel caso in cui la vittima dichiari di dover andare al lavoro;
- 9. fare in modo che la vittima non possa andare al lavoro;
- 10.spendere il denaro che dovrebbe essere utilizzato per le spese famigliari, come pagamento canone di locazione o bollette;
- 11. pagare in ritardo o non pagare del tutto le bollette;
- 12. accumulare debiti a nome della vittima.

A questo passaggio argomentativo, si aggiunga altresì l'analisi che viene condotta relativamente ai considerando n. 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE che definiscono rispettivamente i concetti di violenza di genere e di violenza nelle relazioni famigliari.

Il diritto euro-unitario pone particolare attenzione alla definizione di violenza diretta contro una persona a causa del suo genere o della sua identità di genere o della sua espressione di genere, la quale può provocare

⁹ Ilaria Donato, Su measuring Economic Abuse. Pag. 3, https://doi.org/10.1177/1077801215610012

un danno fisico, sessuale emotivo, psicologico o una perdita economica alla vittima.

Tali forme di violenza provocano nelle vittime una forma di vittimizzazione secondaria ripetuta, tanto che le intimidazioni e le violenze connesse a tali comportamenti, creano nelle vittime il bisogno di speciali misure di protezione.

Nella pronuncia si precisa che le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza. Tale affermazione è rafforzata dal Rapporto Grevio, pubblicato nel 2024, dal quale risulta che le donne in Italia possiedono in media il 25% in meno di risorse economiche rispetto agli uomini, percentuale che diventa del 50% nelle coppie. Il 40% delle donne sposate sono disoccupate e le donne che lavorano guadagnano meno e continuano ad essere discriminate sul posto di lavoro, sia sotto il profilo della conciliazione tra vita professionale e vita privata che sotto il profilo del guadagno.

I tassi di povertà tra donne, in particolare tra le madri single, sono piuttosto alti, tanto che circa due milioni e mezzo di donne ovvero il 7.9% dell'intera popolazione femminile risulta vivere in povertà assoluta.

Nella pronuncia si accenna anche alla direttiva UE 2024/1385 "sulla lotta alla violenza contro le donne", che dovrà essere attuata entro il mese di giugno 2027. Nel considerando n. 32 della direttiva si precisa che "la violenza domestica può tradursi in un controllo economico da parte dell'Autore di reato e che le vittime potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarie"; nel considerando n. 39 aggiunge che nel valutare le situazioni "dovrebbe essere preso considerazione anche il grado di controllo esercitato dall'Autore del reato o dall'indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico".

3. Violenza economica tra diritto interno e diritto euro-unitario.

innovativi per cristallizzare la definizione di violenza economica ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. In particolare, la pronuncia, partendo dalle relative disposizioni del diritto internazionale e comunitario¹⁰, ha qualificato la violenza domestica

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha fornito elementi

¹⁰ Convenzione di Istanbul ratificata in Italia nel 2013 e Direttiva 2012/29/UE e Direttiva 2024/1385/UE

economica come qualsiasi atto di violenza che si consuma all'interno del nucleo familiare o della famiglia e che può trasformarsi in una forma di controllo economico da parte dell'autore del reato. Controllo che impedisce la ricerca di un rapporto di lavoro e ostacola lo sviluppo di relazioni sociali esterne alla famiglia, tale da creare un sistema di potere dove le decisioni vengono assunte unilateralmente dal coniuge economicamente più forte.

La novità introdotta nella sentenza è la rilevanza del profilo psicologico all'interno della dinamica della abitualità delle condotte poste in essere in ambito familiare al fine di accertare se il singolo atto o fatto sia produttivo di modalità cicliche di prevaricazione e controllo, tali da cagionare sofferenza, prevaricazioni, umiliazioni e da creare un forte stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Nella poliedrica fenomenologia della violenza le situazioni di coercizione psicologica si strutturano in atteggiamenti vari ed eterogenei che gradualmente concretizzano un abuso psicologico della vittima¹¹.

La stessa Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)¹², definisce la violenza psicologica come « l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès¹³ ». Si evince chiaramente come la menzionata definizione di violenza psicologica includa ogni tipo e forma di violenza e come essa abbia risvolti importanti, sia a livello psichico che fisico sulle persone che le subiscono.

La Cassazione per la prima volta ha inteso riconoscere, in modo illuminante ed innovativo, il carattere della specificità della violenza economica, richiamando espressamente le norme sovranazionali come la Convenzione di Istanbul e sottolineando la necessità, per la tutela dei diritti delle vittime nel più ampio spazio internazionale, della loro diretta applicazione, riconoscendo il ruolo primario e di supremazia delle fonti internazionali e dando così rilevanza ad un aspetto umanitario che fluentemente si fonde con il diritto in un unicum omogeneo.

Ma cosa si intende per violenza economica a livello internazionale?

¹¹ Françoise Héritier, *De la violence: Séminaire de Françoise Héritier*, Editions Odile Jacob, 1.01.10996 ¹²https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/vers-une-perspective-integree-en-prevention-de-la-violence/definition-de-la-violence

¹³ Trad. "l'uso intenzionale della forza fisica, di minacce contro se stessi o altri, contro un gruppo o una comunità, che può provocare o provoca, traumi, danni psicologici, problemi nello sviluppo o morte"

La risposta viene data dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Eige)¹⁴ che definisce la violenza economica come "qualsiasi atto o comportamento che provochi un danno economico a un individuo. La violenza economica può assumere la forma, ad esempio, di danni alla proprietà, limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione o al mercato del lavoro, o mancato rispetto di responsabilità economiche, come gli alimenti".

In tal senso la Corte ha precisato come gli atti di violenza che creano un pregiudizio di tipo economico all'interno delle relazioni familiari sono contemplati " in un quadro di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sull'applicazione del diritto, anche attraverso l'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali".

Si tratta di una novità rivoluzionaria che sicuramente porterà a un cambiamento del pensiero ermeneutico dei giuristi improntato sempre più verso il diritto e le fonti sovranazionali. Si tratta di una evoluzione interpretativa della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. dove il riferimento alla Convenzione di Istanbul e alle Direttive 2024/1385/UE¹⁵ e 2012/29/UE¹⁶ permette alla Corte di affermare come "il pregiudizio di tipo economico endofamiliare venga fatto rientrare nel novero di una serie di definizioni statuite a livello convenzionale e nel sistema normativo euro unitario che non si reperiscono nei tradizionali testi normativi di produzione propria, ma che per il tramite del diritto internazionale sono entrate a far parte dell'ordinamento ed influiscono sull'applicazione del diritto".

L'interpretazione che viene data al concetto di violenza economica non è solo in senso letterale, ma viene fatta rientrare nel concetto più ampio di

.

¹⁴ https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1312?language content entity=it

¹⁵ Direttiva (UE) 2024/1385 relativa alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Obiettivo: fornire una base giuridica a livello dell'Unione europea (Unione) per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 14 giugno 2027. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data. (GUUE 24 maggio 2024, Serie L)

¹⁶Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

discriminazione contro le donne e lo ritroviamo nei Considerando 17¹⁷ e 18¹⁸ della direttiva 2012/29/UE.

In particolare, il Considerando 17 afferma che la violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vita. Difatti, ogni tipo di violenza, dal controllo economico alla pressione psicologica, hanno come conseguenze discriminazioni in quanto vengono limitati gli accessi al mondo del lavoro a causa della pressione psicologica che rendono la donna vulnerabile e con una distorsione della percezione delle proprie abilità e competenze professionali.

Il ragionamento e le argomentazioni edotte e dedotte in sentenza potranno essere applicati per analogia anche alle donne straniere immigrate che subiscono quotidianamente pressioni psicologiche e violenze economiche; infatti, in contesti culturali differenti la donna è talora obbligata a subire questi tipi di violenze al fine di evitare l'isolamento sociale ed economico che sarebbero costrette a subire dalle stesse donne appartenenti alla medesima etnia. Il loro silenzio è indicativo della forza malata che le stesse donne esercitano all'interno della loro comunità e quando una di esse si ribella ecco sorgere lo stereotipo inverso che punta il dito contro la *femme captive*, che non sa tenersi il proprio uomo. In questa concezione di paura di rimanere da sola in una civiltà europea molto lontana dalla cultura d'origine, la donna immigrata rinuncia a tutelare i propri diritti rifiutando addirittura qualsivoglia tipo di aiuto da parte delle istituzioni.

¹⁷ Considerando 17 Direttiva 2012/29/UE: Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare gene re. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i ma trimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

¹⁸ Considerando 18 Direttiva 2012/29/UE: La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nasco sto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

La violenza economica nei confronti della donna immigrata ha una doppia valenza in quanto, oltre ad essere incanalata all'interno del settore domestico, dal quale difficilmente riesce ad emanciparsi, è strettamente legata al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno. Le donne straniere , vivendo sempre all'interno del loro nucleo culturale, non sempre sono in grado di conoscere che per esse, in caso di violenza domestica, è previsto un permesso di soggiorno per casi particolari della durata di un anno, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro o per motivi di studio ¹⁹.

4. Osservazioni conclusive

Si avverte pertanto come l'attenzione del Legislatore europeo rispetto al fenomeno specifico della violenza economica sia maggiormente capillare e pervasiva rispetto a quella del Legislatore interno.

Con riferimento al Piemonte, però, ci piace sottolineare l'attenzione particolare prestata dal Legislatore regionale al fenomeno della discriminazione e della violenza di genere, ivi compresa quella economica. Sin dal 2016, con le leggi regionali n. 4 e n. 5, è stato istituito, proprio con lo specifico fine di fare emergere il fenomeno della discriminazione e quello della violenza di genere, un Fondo regionale al fine di coprire le spese per la tutela legale sia delle vittime di discriminazione che di violenza di genere, nel caso in cui tali vittime non possano accedere alla copertura del Patrocinio a spese dello Stato.

Per l'acceso al Fondo il patrocinio legale deve essere svolto da avvocati/e regolarmente iscritti/e in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione continua in questo ambito, con specifici corsi di formazione ed esame finale.

Si tratta di una misura di azione positiva che ha avuto un'importanza strategica nel nostro ambito territoriale e che si auspica possa essere diffusa anche in altre Regioni. Lo stesso Rapporto Grevio, all'articolo 15 delle Raccomandazioni, evidenzia l'opportunità di sviluppare una formazione forense specializzata, che coinvolga sia la Magistratura che l'Avvocatura.

_

¹⁹ D.lgs. 286/98 art. 18 bis (Testo Unico Immigrazione) ai sensi del quale il questore – quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per l' incolumità della vittima .rilascia, un permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza. La finalità del permesso di soggiorno è quindi quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza in ambito domestico

Per ora il percorso ha riguardato l'Avvocatura, ma per il futuro si auspica che la Magistratura possa essere partecipe di un percorso formativo comune.

In Piemonte sono stati anche sviluppati alcuni Progetti educativi nelle scuole, quali ad esempio "Io conto su di me" i cui partner sono stati AIAF Piemonte e Val d'Aosta Antonio Dionisio, (Associazione Avvocati Famigliaristi Italiani), Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Torino, Telefono rosa, Museo del Risparmio di Torino ed altri Enti. Tale progetto è stato rivolto sia alle scuole medie che alle scuole superiori ed è volto a sviluppare la consapevolezza dell'importanza di una corretta educazione finanziaria, al fine di prevenire specificamente il fenomeno della violenza economica nelle future generazioni²⁰.

Tali iniziative di educazione e prevenzione, ci paiono alquanto rilevanti, perché permettono di modificare culturalmente la società del futuro, con l'abbattimento di stereotipi e discriminazioni, così come raccomandato anche nel Rapporto Grevio all'articolo 12.

²⁰ Quinto Quaderno AIAF Piemonte e Valle D'Aosta Antonio Dionisio, contributi tratti dall'evento formativo sul tema:" *Ciò che è tuo è mio: la violenza economica*", materiale relativo all'incontro del 25.11.2024; Intervento "*La violenza economica: forme e rimedi*" a cura dell'Avv. Gianna Manferto (Referente territoriale di AIAF Vercelli)